



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 32 – 30 OTTOBRE 2024

Riunione del 16/10/2024

08.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO FABRIZIO MUSSA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

FABRIZIO MUSSA per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato.

OSSERVA

La Segreteria Generale con segnalazione del 22/5/2024 comunicava alla Procura Federale che alcuni tesserati della FIPAV, nominativamente indicati – tra cui il sig. Fabrizio Mussa-, avevano partecipato a tornei di beach volley a montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla FIPAV, con tappe a Cesena del 25/2/2024, Milano del 7/4/2024, Fregene (RM) del 11/4/2024 e Bagnolo San Vito (MN) del 21/4/2024.

La Procura Federale era quindi incaricata di procedere alle indagini del caso e, all'esito delle stesse, notificava all'odierno prevenuto atto di conclusione delle indagini comunicando l'intenzione di procedere al deferimento dello stesso.

Durante la fase delle indagini, il sig. Mussa non esercitava i propri diritti di difesa, né contestava in alcun modo le accuse mosse nei propri confronti.

La Procura, pertanto, lo deferiva davanti a questo Tribunale per i motivi sopra trascritti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale fissava l'udienza del 16 settembre 2024 in videoconferenza per la discussione dei procedimenti in questione.

A tale udienza compariva, per la Procura Federale, l'avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale esponeva il deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale a carico dello stesso.

Il Sig. Fabrizio Mussa rilasciava spontanee dichiarazioni non fornendo, tuttavia, univoche indicazioni in ordine alla propria partecipazione a tutte le tappe dei tornei oggetto di contestazione.

Il Tribunale ritenuto necessario approfondire la posizione del tesserato rinviava l'udienza per la discussione al 16 ottobre 2024 ore 15:00, sospendendo i termini prescrizionali.

In tale udienza, comparse entrambe le parti in videoconferenza, il Sostituto procuratore federale insisteva per l'applicazione della sanzione disciplinare richiesta, mentre il sig. Mussa, ammettendo la partecipazione (solo) ad alcune tappe, si rimetteva alla decisione del Tribunale.

Il Collegio, esaminati gli atti dei procedimenti a carico del prevenuto, accertata la partecipazione dello stesso ai tornei non autorizzati, ritiene di dover accogliere le conclusioni della Procura Federale in ordine alla intervenuta dimostrazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il processo sportivo, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma sei del Codice della Giustizia sportiva del CONI, dispone che gli organi della giustizia sportiva, per quanto non espressamente disciplinato, conformino la loro attività ai principi ed alle norme generali del processo civile compatibilmente ai criteri di informalità del processo sportivo; ne consegue che anche nel processo sportivo trova applicazione il principio generale della prova per presunzioni sancita dall'art. 2729 c.c. la cui più recente interpretazione giurisprudenziale afferma che il Giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici o fondarlo unicamente su una sola presunzione purché dette presunzioni siano basate su elementi gravi precisi e concordanti.

L'esposto circostanziato inviato alla Procura Federale dalla Segreteria della FIPAV gode di valenza qualificata in ragione della sua provenienza e da questo, in mancanza di prova contraria, già da solo porta al convincimento del Giudice per l'accoglimento delle conclusioni della Procura.



Nel caso di specie, inoltre, il sig. Mussa ha comunque ammesso espressamente di aver partecipato (pur se limitatamente ad alcune tappe) al Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav e quindi, alla accertata responsabilità disciplinare, consegue la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

Irroga a carico del sig. Fabrizio Mussa la sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi due.

Roma, 25 ottobre 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 ottobre 2024